ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Art. 48

Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali,medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonche' agraria e medicina veterinaria, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attivita' esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attivita' che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.(1)

Versione in vigore dal 4 giugno 1970, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento della professione di biologo
Estremi	Legge 24 maggio 1967, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1967

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 10 maggio 1970, n. 274, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-della-professione-di-biologo/art-48-laureati-in-scienze-naturali-medicina-chimica-farmacia-e-agraria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it